



COMUNE DI CALENDASCO

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 21/11/2025

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 19 - Informazione e confronto
- Art. 20 - Decorrenza e rinvio

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione diverso dal RUP.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi (per quanto possibile tenuto conto delle dimensioni dell'Ente) ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, comunque nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto e già acquisite dal personale.

4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nei prospetti riferiti a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b) i lavori di importo fino a euro 40.000,00 oltre IVA;

c) gli acquisti di beni e servizi di importo fino a euro 140.000,00 oltre IVA;

d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.

e) i lavori in amministrazione diretta;

f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024);

g) gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamento mediante adesione a convenzione Consip o di altro soggetto aggregatore.

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra-incentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito

un incentivo in misura pari a quanto stabilito nella convenzione regolante il funzionamento della centrale di committenza, e comunque non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, comma 1.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, comma 1;

- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 18;

- fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;

- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
da euro 5.000,01 oltre IVA (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 500.000,00 oltre IVA	percentuale del 2,00 %
da euro 500.000,01 oltre IVA a euro 1.000.000,00 oltre IVA	percentuale del 1,80 %
superiore a euro 1.000.000,01 oltre IVA	percentuale del 1,60 %

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13 del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	30 %
-Programmazione della spesa per investimenti	5 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10 %
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	0 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	0 %
Redazione del progetto esecutivo	10 %
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	10 %
Predisposizione dei documenti di gara	5 %
Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	15 %
Collaudo tecnico - amministrativo	10 %
Regolare esecuzione	5 %
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi eventuali collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Qualora il responsabile delle funzioni non disponga di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel presente regolamento per la corrispondente attività.
4. Qualora un dipendente svolga più prestazioni avrà diritto al cumulo degli incentivi spettanti per ciascuna prestazione.
5. Nel caso in cui nell'ambito della procedura non sia prevista l'effettuazione di una o più delle attività di cui in tabella le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività da effettuare sarà corrispondentemente riparametrata.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi e Forniture	
da euro 40.000,01 oltre IVA (soglia minima prevista dal Regolamento) a euro 500.000,00 oltre IVA	percentuale del 2,00%
da euro 500.000,01 oltre IVA a euro 1.000.000,00 oltre IVA	percentuale del 1,80 %
importo superiore a euro 1.000.000,01 oltre IVA	percentuale del 1,60%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione quale soggetto distinto dal RUP.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	30 %
Programmazione della spesa per investimenti	5 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15 %
Redazione del progetto (livello unico) / Verifica e validazione (in caso di finanza di progetto ad iniziativa privata)	5 %
Predisposizione dei documenti di gara	10 %
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	30 %
Verifica di conformità / Regolare esecuzione	5 %
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi eventuali collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura non sia prevista l'effettuazione di una o più delle attività di cui in tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività da effettuare sono corrispondentemente riparametrate.
4. In assenza di collaboratori all'attività del RUP, la relativa percentuale di incentivazione verrà riconosciuta al RUP.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nel prospetto di cui al successivo art. 18.
3. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.
4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Settore "Affari Generali e Istituzionali" al Sindaco, al Segretario comunale, e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16

Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al precedente comma, è effettuata da diverso dirigente dell'Ente oppure (in assenza) dal Segretario Comunale, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18, comma 3.

Art. 17

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al successivo comma 6.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 120, comma 1 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella di cui al successivo comma 6.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al successivo comma 6.
6. Tabella di riduzione dell'incentivo:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18
Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo è effettuata dal responsabile competente ed è trasmessa al servizio finanziario per le verifiche contabili e per gli adempimenti di natura retributiva.
2. In sede di ciascuna liquidazione, il responsabile competente attesta che i lavori, ovvero i servizi/le forniture, rientrino nelle fattispecie incentivabili previste dal presente Regolamento.
3. L'incentivo totale, ai fini della liquidazione, si riferisce a due macro-fasi:
 - a. fase programmatica, di progettazione e di affidamento (dall'avvio della programmazione fino alla stipula del contratto);
 - b. fase esecutiva (dal verbale di consegna dei lavori, del servizio o della fornitura al collaudo o alla verifica di conformità o alla regolare esecuzione).
4. La liquidazione dell'incentivo avviene:
 - a. per la fase programmatica, di progettazione e di affidamento: intera quota successivamente alla stipula del contratto, unitamente alla liquidazione della quota destinata al Fondo per l'innovazione;
 - b. per la fase esecutiva: successivamente alla all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, o del collaudo (se previsto) dei lavori o della verifica di conformità (se prevista) per i servizi/le forniture.
 - c. per casi specifici, debitamente motivati dal responsabile competente nell'atto di liquidazione al successivo punto 6 del presente Articolo, la liquidazione degli incentivi può avvenire in unica soluzione successivamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, o del collaudo (se previsto) dei lavori o della verifica di conformità (se prevista) per i servizi/le forniture.
5. Nel caso di mancata aggiudicazione, il ripetersi della procedura di affidamento non comporterà il riconoscimento di ulteriori incentivi.
6. Nell'atto di liquidazione, il responsabile competente predispone un prospetto nel quale sono riassunte, per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, le seguenti informazioni minime: • tipo di attività da svolgere; • percentuale realizzata; • conferma del rispetto dei tempi previsti; • l'importo dell'incentivo da corrispondere.

È facoltà del responsabile chiedere che il prospetto sia controfirmato dal dipendente interessato.
7. In caso di incentivi spettanti al responsabile di servizio, l'atto di liquidazione è adottato dal responsabile del Settore "Affari Generali e Istituzionali", previa predisposizione – da parte del primo responsabile – del prospetto di cui al comma precedente.
8. In caso di incentivi spettanti al responsabile del Settore "Affari Generali e Istituzionali" l'atto di liquidazione è adottato dal Segretario Comunale, previa predisposizione – da parte del responsabile – del prospetto di cui al comma 6.

Art. 19
Informazione e confronto

1. Il Settore "Affari Generali e Istituzionali" fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20
Decorrenza e rinvio

1. La presente disciplina si applica ai lavori, ai servizi e alle forniture le cui procedure di affidamento sono state avviate dopo il 01/07/2023.
2. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 31/03/2023 n. 36, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ed ss.mm.ii.
3. In caso di sopravvenienza di eventuali disposizioni normative o interpretazioni degli organi deputati inerenti agli incentivi funzioni tecniche confliggenti con le previsioni del presente regolamento, quest'ultimo è da intendersi automaticamente integrato e modificato.